



Associazione Nazionale Carabinieri

Nucleo volontariato di Ravenna



Prot. n. 13/4.630 /2015

OGGETTO: Il volontario e l'attività volontaristica. Direttiva informativa.

A TUTTI I VOLONTARI E VOLONTARIE

LORO SEDI (*chat e @*)



L' **art. 17 comma 2 del d. lgs 117/2017** scrive sulla figura del volontario che "è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Tale definizione contiene implicitamente anche la perfetta dizione di quello che ci si attende dalla realizzazione dell'attività cosiddetta "*volontaristica*".

Il **volontario** è quindi quel soggetto che mosso da puro spirito di **solidarietà**, presta la propria attività e **dona** il suo tempo al fine di poter realizzare attività che siano a favore della comunità, concetto che viene poi sottolineato all'interno del **comma 3** del sopra menzionato **articolo 17 del d. lgs 117/2017** dove il legislatore afferma: "*l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario*".

L'aspetto **morale** e **sociale** viene avvalorato a livello legislativo attraverso la previsione della **gratuità** della prestazione effettuata, l'attività del volontario non può infatti mai essere retribuita, e **non possono essere previsti rimborsi forfettari**, ma **solo meramente analitici** e per le fattispecie preventivamente previste dallo statuto dell'ente.

In particolare, il citato comma 2:

- si sostanzia nell'azione della persona che origina da una libera scelta e si attua in modo personale, spontaneo e gratuito, con la **messa a disposizione del proprio tempo** e delle proprie capacità senza finalità lucrative e per fini solidaristici;
- denota l'azione esercitata dalla persona quale attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, finalizzata alla promozione di risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della medesima azione. I caratteri del volontario, così definito, ritrovano l'eco delle significative parole spese dai giudici costituzionali nella celebre sentenza del 1992 (Corte Cost. 28- 02-1992, n. 75).

Organizzazione di volontariato - Registro albo regione E-R n. 1689 del 09/02/2016 - Codice SITS n. 3943

Codice Fiscale: **92025660397**

Sede: Via Gradenigo, 12 - 48122 Ravenna (RA) - **Recapiti**: 0544.212008 - 3338882117

Sito WEB: www.anc-ravenna.it - e-mail: anc.ravenna@gmail.com - PEC: assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it

Sulla quantificazione del tempo che il volontario/a deve mettere a disposizione, il Consiglio direttivo già da qualche anno ha riflettuto e tenuto conto che nelle OdV la figura del volontario **assume un ruolo talmente fondamentale da essere ritenuta indispensabile**, ha **ritenuto opportuno** che **non può esistere un volontario definibile come "occasionale", ossia che faccia i servizi che vuole e quando vuole**, ma che l'attribuzione di **volontario iscritto libro** deve essere destinata unicamente a persone che hanno la possibilità di dedicarle il loro tempo in modo **assiduo e continuativo** e cioè **che facciano almeno quattro servizi al mese o che partecipino alla gestione dell'OdV attraverso lavori specialistici e utili**.

Il volontario ANC ha un numero di servizi e/o attività a cui deve attenersi **per poter affermare di aver contribuito all'effettiva attività solidaristica** del Nucleo volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presso il quale svolge il proprio servizio.

Lo stesso **codice del terzo settore all'art. 17, comma 6 bis**, riconosce l'utilità dell'attività di volontariato e *"i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale"*

Quindi, se il volontario lavoratore vuole effettivamente svolgere attività di volontariato può chiedere all'azienda dove lavora di applicare quanto previsto dalla legge, concordando la programmazione dei turni e riposi settimanali per poter svolgere i previsti servizi di volontariato presso la nostra OdV.

Come vedete la normativa è chiara e questa Presidenza intende applicarla. Tuttavia, fino ad ora, ho ascoltato con attenzione tutte le vostre richieste di deroga e assieme abbiamo trovato una soluzione soddisfacente per entrambi. Le esigenze però devono essere temporanee e non perpetue.

Ciò premesso, sto verificando le varie posizioni dei volontari per non trovarmi con un mucchio di persone scritte a libro e poche disponibili a fare i servizi, servizi che per contratto (Convenzione) dovremo svolgere per poter usufruire del rimborso delle spese per abbigliamento e altro.

In conclusione, prego coloro che hanno problematiche varie di passare in associazione e rappresentarmele e assieme troveremo la soluzione.

Il mio compito è e sarà quello di **valorizzare al massimo** ogni volontario/a e le attività tutte e continuare quest'entusiasmante e soddisfacente attività con le persone che condividono l'impostazione di questa Presidenza.

Ravenna, 13 luglio 2022



IL PRESIDENTE

S. Terz. CC (r) Mimmi Cav. Uff. Isidoro